



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Fermo**

**N. R.G. degli affari di volontaria giurisdizione 63-1/2025**

Il Tribunale di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento in epigrafe indicato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore istaurato

**D A**

MARILUNGO SIMONA (C.F. MRLSMN67S69D542S), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Polisena, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

OGGETTO: Ristrutturazione debiti del consumatore

**MOTIVAZIONE**

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Richiamato il decreto di questo Giudice del 08.09.2025 con il quale, tra l'altro, veniva disposta, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, la pubblicazione sul sito internet dell'intestato Tribunale della proposta e del piano relativi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta da MARILUNGO SIMONA, nonché che ne fosse data comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, al fine di consentire agli stessi di presentare osservazioni ai sensi di legge;



evidenziato che l'OCC, con memoria del 09.10.2025, ed ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, riferiva al Giudice - dando atto di aver comunicato ai creditori il suddetto decreto del 08.09.2025 - in ordine alle osservazioni avanzate dal creditore AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., il quale contestava la proposta sulla base delle seguenti motivazioni: 1) inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per eccessiva durata in quanto la dilazione decennale del pagamento del debito sarebbe peggiorativa rispetto ad una più celere soddisfazione nell'ambito della procedura esecutiva; 2) inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per mancato rimborso integrale del credito chirografario in quanto per il credito chirografario era prevista nel piano una soddisfazione di appena il 2 % con perdita patrimoniale;

dato atto che l'OCC, a seguito delle suddette osservazioni, non riteneva di dover proporre modifiche al piano evidenziando, da un lato, l'assenza, nel diritto positivo, di limiti temporali rigidi con riferimento alla durata del piano di ristrutturazione nonché, ancora, il fatto che il piano non era meno conveniente - anche con riferimento al solo aspetto temporale - dell'alternativa liquidatoria, da altro lato, che né il giudizio di ammissibilità né quello di convenienza esigevano la considerazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore in chirografo; ad ogni modo, nello scenario simulato (in cui il ricavato della liquidazione controllata non assicurava neppure il rimborso totale del credito ipotecario), solo il piano di ristrutturazione avrebbe consentito di soddisfare, seppure in minima parte, anche i crediti non muniti di prelazione;



osservato, con riferimento all'ammissibilità del piano, che debba essere espressa una valutazione positiva per le ragioni già indicate nel decreto del 08.09.2025 (cui sul punto si rimanda);

osservato ancora, quanto alla fattibilità del piano, che pure debba essere espressa una valutazione positiva conformemente a quanto ritenuto dall'OCC, atteso che il pagamento, per dieci anni, proposto dalla debitrice per € 350,00 al mese più € 840,00 all'anno risulta compatibile sia con il reddito mensile di € 1408,00 (oltre € 100 a titolo di assegno unico) dalla stessa percepito in via stabile in ragione del proprio lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. pag. 15 relazione OCC con relativi allegati), il tutto in rapporto alle spese mensili indicate per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare (indicate in € 1.152,00), sia con l'età della debitrice (cinquantotto anni);

ritenuto, quanto alle contestazioni del creditore AMCO, e premesso che lo stesso non ha contestato nel merito la correttezza delle stime e attestazioni effettuate dall'OCC con riferimento a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni della debitrice, da un lato, che è priva di pregio quella relativa all'inammissibilità del piano per eccessiva durata atteso, sia, che il pagamento dilazionato dei debiti non costituisce requisito di inammissibilità della procedura, posto infatti che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII, *“la proposta [...] può prevedere il soddisfacimento [...] dei crediti in qualsiasi forma”*, e dunque anche dilazionata, sia, che il creditore, anche considerando la sua veste istituzionale di soggetto operante nel mercato dell'acquisto dei crediti deteriorati, neppure ha indicato i motivi per i quali subirebbe gravi pregiudizi a causa della dilazione (del resto fisiologica nel mercato dei crediti deteriorati) di pagamento (tenuto



anche conto che il piano prevede pure il pagamento degli interessi in ragione di detta dilazione temporale), da altro lato, che è pure priva di pregio la contestazione relativa all'inammissibilità del piano per mancato rimborso integrale del credito chirografario, atteso che il pagamento integrale del credito chirografario non costituisce requisito di ammissibilità della procedura, ben potendo infatti, per tali crediti, e come sopra visto (cfr. cit. art. 67, comma 1, CCII), prevedersi il soddisfacimento soltanto parziale, vieppiù considerando che, sulla base della non contestata previsione effettuata dall'OCC, nell'alternativa liquidatoria i crediti in chirografo non verrebbero soddisfatti neppure in minima parte; visto l'art. 70 CCII;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da MARILUNGO SIMONA;
2. dichiara chiusa la procedura.

Dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, che la sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore sul sito internet del Tribunale, a norma del comma 1 del citato art. 70.

03/11/2025

Il Giudice  
Francesco De Perna

